



CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 monitor defibrillatore Nihon Kohden modello TEC 8352, comprensivo di accessori come da dettaglio dell'offerta preliminare 2024/0179/V del 29/02/2024 e successiva comunicazione del 02/07/2024 per un importo di € 13.735,55 ed una durata iniziale di mesi ventiquattro (24), salve eventuali variazioni e opzioni. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico.

2. Prestazioni e specifiche tecniche

Le caratteristiche e specifiche tecniche descritte nell'offerta preliminare 2024/0179/V del 29/02/2024 con allegata documentazione tecnica devono considerarsi minime. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente capitolato/contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento.

3. Quantità

La quantità iniziale è quella indicata nell'offerta preliminare 2024/0179/V del 29/02/2024.

Per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione o in aumento il volume iniziale presunto di ciascun singolo lotto o sub-lotto – e relativi importi - secondo quanto previsto dal presente capitolato/contratto nelle clausole di variazione ed opzione.

4. Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e tecnologie sanitarie oggetto di appalto per tutta la durata della garanzia, pari a mesi dodici (12) decorrenti dalla data di positivo collaudo, salvo successiva estensione della stessa, tramite i seguenti servizi:

- a. servizio di assistenza tecnica programmata, eseguendo le verifiche di sicurezza elettrica ed efficacia prestazionale nel rispetto delle modalità e periodicità – comunque non superiore a mesi 12 - previste

dal produttore nella documentazione a corredo (manuale d'uso e manuale di service) e dalle norme tecniche vigenti ed applicabili;

b. servizio di assistenza tecnica su chiamata, come segue:

Tipologia guasto	Tempo intervento	Tempo riparazione
Non bloccante	2 gg lavorativi	5 gg lavorativi
Bloccante	1 gg lavorativo	2 gg lavorativi

Il tempo di intervento decorre dall'invio della richiesta. Il tempo di riparazione decorre dal primo intervento. Nel caso in cui non sia possibile concludere la riparazione nel termine suddetto, l'aggiudicatario nello stesso termine deve fornire una macchina sostitutiva con caratteristiche analoghe (muletto) e dotata dei medesimi accessori e consumabili del sistema originale.

c. Servizio assistenza in remoto con modalità telefonica attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, durante il periodo di efficacia del contratto, alla manutenzione delle tecnologie e dei relativi accessori e materiali usurabili oggetto della presente fornitura, anche in caso di deterioramento conseguente al normale utilizzo, senza alcun addebito aggiuntivo. Fermi gli obblighi di cui sopra, tutte le operazioni di assistenza programmata o su chiamata sono da considerarsi in regime full risk omnicomprendivo, inclusi componenti e materiali usurabili e di ricambio, ad eccezione di materiali di consumo monouso/monopaziente e delle operazioni riguardanti guasti causati da dolo, negligenza o imperizia gravi nell'utilizzo da parte del personale della Stazione Appaltante o comunque dell'utilizzatore, oppure casi fortuiti o di forza maggiore.

Il calendario delle manutenzioni programmate annuali deve essere disponibile on-line a richiesta della Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario ritenesse sussistenti cause di esclusione dalla garanzia o della manutenzione a proprio carico, ha l'onere di darne comunicazione motivata entro 1 gg lavorativo dall'intervento su chiamata, unitamente a preventivo di riparazione, applicando su ricambi e componenti uno sconto almeno del 30% sul prezzo del listino depositato presso CCIAA, se applicabile. In tal caso la perfetta funzionalità della strumentazione potrà avvenire tramite il seguente servizio:

d. servizio di ripristino fuori garanzia/manutenzione entro 5 gg lavorativi dalla data di approvazione del preventivo di riparazione. Nel caso in cui non sia possibile, l'aggiudicatario dovrà nello stesso termine fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe a proprie spese.

Tutti i ricambi e componenti utilizzati per manutenzione e ripristino devono essere originali.

*Il presente documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000 nel formato **pdf.signed***

5. Opzione estensione manutenzione (SERVIZI POST VENDITA)

La Stazione Appaltante ha facoltà di estendere la garanzia prevista dall'art. 4 (Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica) per il periodo successivo alla scadenza del termine per essa previsto, fino ad un massimo di mesi 60 (anni 5), anche frazionabili, ad un canone annuo pari al 10 % del prezzo previsto in sede di offerta, ovvero prezzo inferiore previo accordo tra le parti.

In alternativa ha facoltà di attivare un servizio di sola assistenza tecnica programmata, eseguendo le operazioni di manutenzione ordinaria con le modalità e la frequenza indicata nel Manuale d'uso, qualora non siano eseguibili direttamente dal personale dell'AST e secondo quanto evidenziato dal progetto tecnico (PT) in sede di offerta, ad un canone annuo pari al 10 % del valore di acquisto, ovvero prezzo inferiore previo accordo tra le parti. In tale ipotesi, ogni intervento eventualmente necessario sarebbe effettuato a titolo di servizio di ripristino fuori garanzia, alle seguenti condizioni:

- € 110,00 + IVA per diritti omnicomprensivi di chiamata;
- € 95,00 + IVA per costo orario manodopera (viaggio € 55,00 oltre IVA e diritto fisso di trasferta €40,00 oltre IVA);
- ricambi e componenti scontati del 30% sul prezzo del listino depositato presso CCIAA, se applicabile.

6. Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto ed entro 18 mesi dalla scadenza dello stesso, venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario, o del produttore se diverso, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato a darne notizia entro gg 60 dall'immissione sul mercato, per consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'eventuale interesse all'aggiornamento medesimo. In caso positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Nel caso in cui l'evoluzione riguardasse un'evoluzione software oppure fosse occasionata da un aggiornamento normativo, quest'ultimo è dovuto anche oltre i 18 mesi dalla scadenza, fino al termine ultimo del contratto.

In caso di variazioni dai protocolli di comunicazione vigenti nei sistemi informativi/informatici sanitari di questa stazione appaltante, il software dell'acquisizione immagini e video deve poter essere aggiornato e mantenere la piena funzionalità, secondo i principi di aggiornabilità, interoperabilità e cooperazione applicativa, così come espresso nel "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 7-3-2005 n. 82) e integrazioni successive. La cooperazione applicativa e l'aggiornabilità del software si riferiscono alla capacità di modificare il software stesso al fine di rispondere a nuove e mutevoli esigenze senza dover cambiare né contenuto né funzionalità del hardware e dell'applicativo software stesso; l'interoperabilità

include la possibilità di scambio di informazioni, l'interrogazione delle rispettive banche dati e la verifica delle informazioni in base alle necessità di ogni applicativo e nel pieno rispetto delle regole sulla privacy e i permessi concessi agli utenti e soprattutto senza il versamento di alcun onere economico. Va precisato, infine, che nel rispetto di questi principi l'aggiudicatario dovrà fornire, entro 15 gg dalla richiesta, le specifiche di integrazione del proprio applicativo senza nessun onere economico e costo inatteso.

7. Termini e modalità di consegna

Quando la consegna avvenga tramite vettore terzo, la condotta dello stesso è completamente imputabile all'Aggiudicatario.

Le consegne devono essere effettuate presso il presso il magazzino economale sito a Monte Urano, Via Trasimeno, oppure altra destinazione indicata nell'ordinativo, nel termine massimo di 30 gg solari dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente. I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia ed i bancali non potranno essere di altezza superiore a mt 1,5. Salvo il caso di urgenza, cause di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 12.30. Il vettore dovrà impegnare il piazzale a passo d'uomo a bordo dell'automezzo e parcheggiare esclusivamente in posizione parallela all'ingresso merci, nella zona di "carico-scarico" contrassegnata da segnaletica ed attendere le indicazioni dei magazzinieri AV4 prima di effettuare la consegna a "bocca di magazzino" a sua cura esclusiva e con idonei mezzi del vettore medesimo.

Il magazzino economale resta chiuso nei periodi 29/12 – 6/01 e 12/08 – 18/08, durante i quali il termine di consegna s'intende sospeso.

In caso di consegna a destinazione diversa da Magazzino Economale o Farmaceutico (a titolo esemplificativo presso sede ospedaliera o distrettuale) indicata nell'ordinativo, l'automezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica.

La merce dovrà essere accompagnata da regolare *documento di trasporto cartaceo* (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- oggetto/contenuto
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

L'eventuale utilizzo di bolla dematerializzata, tramite tablet o altro device, non esonera l'aggiudicatario per tramite del vettore all'apposizione sul collo o all'interno dello stesso della riproduzione caracea della bolla

medesima. In mancanza, la SA è autorizzata a rifiutare la consegna, con imputazione dell'inadempimento all'Aggiudicatario

In caso di merce con data di scadenza, i prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di rispettare il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale autorizzazione, se concessa, avrà valore di esonero dalla contestazione di inadempimento. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità.

Eventuali difformità, anche parziali, possono essere contestate dalla Stazione Appaltante entro gg. 15 dal ricevimento. *Limitatamente ai beni inventariabili, il ricevimento in magazzino sarà a titolo di "transito" e la verifica di conformità avverrà in sede di successivo collaudo; nel qual caso l'eventuale non conformità dovrà essere segnalata entro gg. 7 dalla data del verbale di collaudo medesimo. La mancata sostituzione o il mancato completamento della fornitura entro gg. 3 dalla contestazione o dalla mancata accettazione, costituiscono aggravante dell'inadempimento.*

In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

8. Consegna e verifica di conformità

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione, nonché eventuali modifiche strutturali necessarie nei locali di destinazione, escluse opere idrauliche ed elettriche. La consegna dovrà tassativamente avvenire entro e non oltre giorni trenta (30) dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura ed essere in ogni caso preceduta da un preavviso scritto non inferiore a gg 3 al RUP Dott.ssa Paola Piccioni al DEC Dott.ssa Maria Vittoria Paci e al Responsabile del Collaudo Ing. Elisa Bitti. Salvo il caso di particolare urgenza, da esplicitarsi nell'ordinativo di fornitura, i termini di consegna s'intendono sospesi nei periodi 1/01 – 6/01 e 7/08 – 21/08.

In caso di consegna a destinazione diversa da Magazzino Economale (a titolo esemplificativo presso sede ospedaliera o distrettuale) indicata nell'ordinativo, l'automezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica.

Qualora la natura, la quantità o le caratteristiche dei beni rendano impossibile o particolarmente gravosa la consegna in un'unica soluzione, può essere concordato tra le parti un cronoprogramma di consegna. Il cronoprogramma deve essere scritto e costituisce appendice contrattuale, sostituendo a tutti gli effetti il termine di consegna contrattualmente previsto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 D. Lgv. 36/2023, la messa in funzione di tutto quanto consegnato dovrà avvenire, entro 7 giorni consecutivi dalla consegna. La verifica di conformità dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in funzione. Della messa in funzione e della verifica di conformità dovrà essere redatto apposito verbale. Il mancato rispetto di tali termini sarà considerato inadempimento. Ad eccezione delle apparecchiature di particolare complessità (a titolo esemplificativo quelle radiologiche, ecografiche, laser chirurgici etc.) la messa in funzione e verifica di conformità potranno avvenire contestualmente. In tal caso potrà predisporci un unico documento.

In sede di collaudo dovrà essere presentato un calendario dell'assistenza programmata.

Nel corso della messa in funzione dovrà essere effettuata la formazione iniziale necessaria all'utilizzo, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto, se pertinente. Gli ulteriori eventuali adempimenti formativi, saranno condizione sospensiva al perfezionamento del collaudo ed a tutti gli effetti connessi.

Dalla data di positivo verbale – debitamente firmato dall'aggiudicatario, dal direttore dell'esecuzione (DEC) (o suo incaricato) e dal collaudatore tecnico della stazione appaltante specificatamente incaricato - avranno effetto le obbligazioni contrattuali con particolare riferimento al pagamento, sia esso a titolo di canone periodico (noleggio) o di corrispettivo finale (acquisto a titolo definitivo), unitamente al trasferimento del possesso.

L'aggiudicatario invia pdf del verbale di verifica di conformità al RUP presso l'UOC Acquisti e Logistica. Il mancato invio impedisce la regolare liquidazione della relativa fattura.

Le attività e prestazioni dedotte nel presente articolo devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al massimo eventuali ostacoli o disagio alle normali attività sanitarie, previo accordo con il direttore dell'esecuzione (DEC) e tenendo conto delle prescrizioni in materia di sicurezza e rischi da interferenza (DUVRI).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione, nonché eventuali modifiche strutturali necessarie nei locali di destinazione, escluse opere idrauliche ed elettriche.

Le attività e prestazioni dedotte nel presente articolo devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al massimo eventuali ostacoli o disagio ai destinatari.

9. Smontaggio e smaltimento RAEE

Ai sensi del D. Lgv. 49/2014, l'aggiudicatario garantisce a proprie spese lo smontaggio non conservativo nonché le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche) dal sito di installazione della nuova fornitura o comunque di quelli di cui la nuova fornitura è sostituzione, se situati altrove. La stazione appaltante si riserva la facoltà di stabilire a suo insindacabile giudizio, anche in fase di svolgimento di tale attività di smontaggio e smaltimento, se mantenere sotto la propria proprietà e responsabilità taluni componenti dei sistemi destinati a smaltimento.

Tale obbligo si estende a componenti e materiali sostituiti in fase di manutenzione.

10. Formazione all'utilizzo dei sistemi/apparecchiature

In fase di installazione e collaudo deve essere prestata al personale interessato della stazione appaltante idonea formazione teorico-pratica al corretto utilizzo dei beni o sistemi oggetto di appalto. Fatto salvo quanto eventualmente previsto in fase di offerta, anche migliorativa, l'aggiudicatario garantisce inoltre formazione teorica e pratica approfondite a tutto il personale interessato entro gg. 15 da esplicita richiesta del DEC. Dovrà essere altresì fornito supporto formativo in corso di contratto. Ogni onere s'intende compreso nell'offerta. Il corretto e completo svolgimento delle attività formative dovrà essere attestato dal DEC.

11. Avvio e Durata

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso.

Fermo quanto stabilito dall'art. 123 D.lgs 36/2023 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi ventiquattro (24), che decorrono dalla data di positivo collaudo; con opzione di proroga ai sensi degli artt. art. 14 comma 4 e 120 D.lgs 36/2023 a favore della stazione appaltante fino ad ulteriori mesi dodici (12), anche frazionabili.

L'opzione di proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto ed essere esercitata entro la data di scadenza iniziale. In caso di richiesta di esercizio successiva al termine, l'aggiudicatario sarà libero di rifiutare salvo che abbia proseguito comunque l'esecuzione delle prestazioni.

*Il presente documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000 nel formato **pdf.signed***

La durata della proroga, indipendentemente dal tempo dell'esercizio, non potrà eccedere i limiti massimi contrattualmente stabiliti, da conteggiarsi a far tempo dal termine iniziale.

Le opzioni di proroga potranno essere esercitate tramite comunicazione formale (e-mail o PEC) oppure tramite emissione di ordinativo di fornitura. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliorie economiche a favore della stazione appaltante. E' consentita la sospensione dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 121 D.lgs 36/2023, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

12. Importo e variazioni in corso di esecuzione

Il valore iniziale del contratto è di è pari al prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate.

Richiamato l'art. 120 del D. Lgv. 36/2023, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 40.000,00 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto, comprese opzioni di proroga qualora esercitate.

In caso di acquisto di beni inventariabili, l'opzione di variazione in aumento di cui al precedente articolo potrà essere esercitata dalla stazione appaltante anche per i relativi materiali di consumo, a condizione che risultino quotati in sede di gara oppure successivamente. La stazione appaltante ha altresì facoltà di acquistare eventuali componenti, accessori e materiali di ricambio non compresi nell'offerta iniziale al prezzo non superiore a quello di listino depositato presso la CCIAA, con sconto minimo del 30%, salvo ulteriore negoziazione.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili.

Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgv. 36/2023.

13. Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 5W9ADL per la fatturazione elettronica; codice commessa #V8RZWB#.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 125 D. Lgv. 36/2023. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

14. Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19, se pertinenti.

Garantisce inoltre al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione in materia di sicurezza, in relazione alla tipologia di rischio effettivo, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante ogni evento o circostanza rilevante ai fini dell'esatta determinazione o rideterminazione del rischio medesimo.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltatario.

Non sono stati individuati rischi da interferenza, rispetto ai quali non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale. Successivamente alla comunicazione

*Il presente documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000 nel formato **pdf.signed***

di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'AST Fermo (0734/6253314; 0734/6252817; spp.ast.fm@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 D. Lgv. 36/2023, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore all'1%; salvo adeguata motivazione. L'indicazione di tale costo non è richiesta per appalti di fornitura senza posa in opera.

15. Inadempimenti e Penali

In caso di non conformità e inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato o tardivo riscontro oppure qualora le controdeduzioni non siano considerate esimenti, previo parere del DEC se pertinente, viene comminata penale in misura da stabilirsi, in misura compresa tra lo 0,1% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento: grado di negligenza (in relazione alla diligenza professionale), eventuale reiterazione, effettivo disservizio. Non viene computata nel valore del contratto l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del D.lgs 36/2023. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,01% e lo 0,05%. Nel caso di beni inventariabili, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine stabilito dal presente contratto (art. 8 consegna e verifica conformità) sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento.

L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'eventuale risoluzione per inadempimento potrà essere segnalata alle autorità competenti o comunque interessate nonché integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) D.lgs 36/2023.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di AST Fermo - Banca Intesa Spa IT23Z0306969450100000046015 causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. Il mancato pagamento della penale, potrà essere valutato quale autonoma causa di risoluzione del contratto.

Qualora la non conformità possa considerarsi lieve sulla base dei suesposti criteri la stazione appaltante può limitarsi a diffida informale, senza applicazione di penali. La diffida informale sarà valutata in ordine alla gravità di futuri eventuali inadempimenti.

16. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ivi compresi quelli riferibili ad eventuali subappaltatori o collaboratori a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

17. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 D.lgs 36/2023 degli appalti, ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato, escluse opzioni, prima della stipula del contratto.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

18. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo (valore del contratto comprese eventuali opzioni qualora esercitate), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione dei prezzi rilevata tramite gli *indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b* D.lgs 36/2023, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 120 D. Lgv. 36/2023, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo indicati in offerta, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento dell'istanza, qualora accolta. La mancata indicazione dei fattori di costo in sede di offerta potrà essere valutata per l'eventuale rigetto dell'istanza. L'istanza sarà considerata irricevibile nei primi 12 mesi di fornitura e, successivamente, nei 12 mesi successivi ad ogni effettivo adeguamento.

Indipendentemente dal fondamento dell'istanza e fatta salva la facoltà dell'aggiudicatario di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 stazione appaltante ha facoltà di rifiutare la revisione nel caso in cui i maggiori oneri non trovino copertura finanziaria secondo quanto previsto al succitato art. 60 comma 5 (tra gli accantonamenti del quadro economico, ribasso d'asta o altre somme disponibili).

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio (tel. 0734/6252899 PEC ast.fermo@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

20. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Il responsabile di commessa è tenuto a rispondere, anche in via interlocutoria, alle comunicazioni scritte entro gg 3. E' tenuto altresì ad essere telefonicamente reperibile gg 5/7 esclusi festivi e periodi 1/01 – 6/01 e 7/08 – 21/08 nella fascia oraria 9:00 – 16:00. Il mancato riscontro scritto o la perdurante irreperibilità telefonica saranno valutate ai fini del corretto adempimento.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum.

21. Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa *istanza al RUP, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: a) oggetto; b) estremi del provvedimento o determina di affidamento (se pertinente); c) CIG; d) periodo di riferimento e relativo fatturato, e) menzione delle contestazioni di inadempimento ricevute, delle relative penali e dell'avvenuto pagamento*. La stazione appaltante darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare e completa istanza, previa verifica con il DEC e/o con l'UOC Bilancio della regolarità della fornitura e dell'esatto fatturato. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 20 D. Lgv. 36/2023, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

22. Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 1453 codice civile e dall'art. 122 del D.lgs 36/2023, compresi i seguenti casi indicati a titolo esemplificativo:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgv. 36/2023;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. Grave (compresa interruzione delle prestazioni) o reiterato inadempimento tale da pregiudicare l'utilità perseguita oppure;
- d. Grave (compresa interruzione delle prestazioni) o reiterato inadempimento, sanzionato con penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;

Il presente documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000 nel formato pdf.signed

- e. violazione del divieto di cessione del contratto e/o delle regole relative al subappalto;
- f. ritardo non inferiore a mesi 6 nel pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo
- g. violazione degli obblighi di riservatezza;
- h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. violazione degli obblighi di sicurezza;
- j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
- l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Fuori dai casi di risoluzione, è sempre riconosciuta alla stazione appaltante facoltà di recesso unilaterale anticipata secondo quanto previsto dall'art. 123 D.lgs 36/2023.

23. Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

24. Cessione di contratto

*Il presente documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000 nel formato **pdf.signed***

Ai sensi dell'art. 119 D.lgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla; salvo che la stazione appaltante non l'autorizzi espressamente ai sensi dell'art. 120. La richiesta di cessione deve essere formulata congiuntamente da aggiudicatario cedente ed operatore economico cessionario, unitamente a regolare DGUE di quest'ultimo e contenere motivazione della richiesta. La stazione appaltante ha facoltà di accettare entro gg 60. In caso di mancato riscontro la richiesta s'intende rifiutata.